Sent. n. 291/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80228** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 12.12.2023 e proposto dal Sig. XX (omissis), nato il omissis

a omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Talladira ed elettivamente domiciliato presso studio di questi, sito in Roma, alla Via Buccari n. 11 (antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org)

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Commissione Medica di Verifica - in persona del Ministro p.t., via XX Settembre n. 97 (attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it) e per questi anche all'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

INPS – fondo ex IPOST – in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, al domicilio digitale

del procuratore domiciliatario Avv. Maria Francesca Granata (avv.mariafrancesca.granata@postacert.inps.it)

POSTE ITALIANE SpA – in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, in Viale Europa n. 190, al domicilio legale dei procuratori domiciliatari Avv.ti Francesca Bonfrate e Luigi Fiorillo (fiorillo@pec.fiorilloassociati.it)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza dell'8 luglio 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Antonio Talladira, per il ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe indicato, il ricorrente rappresenta che:

- in data 14.10.2021, in qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.A. sin dal 2001, aveva presentato istanza per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

- la Commissione Medica di Verifica di Roma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con verbale del 29.11.2022, rigettava l'istanza in quanto lo dichiarava inidoneo permanente, in modo assoluto, al servizio e proficuo lavoro ma non riconosceva la sussistenza dell'"*assoluta e permanente impossibilità a s volgere qualsiasi attività lavorativa*";

- in data 16.12.2022, lo stesso veniva licenziato da Poste Italiane per

giustificato motivo determinato dall'inidoneità permanente, in modo assoluto, a proficuo lavoro, come accertato dalla Commissione Medica di Verifica;

- in data 22.12.2022, il ricorrente accettava il licenziamento con riserva di agire contro il verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma che gli veniva comunicato in data 06.02.2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente, pertanto, presentava ricorso al Tribunale del lavoro di Roma per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità dal giorno 14.10.2021, o dal giorno ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con richiesta di CTU per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio in argomento.

Con sentenza n. 9676/2023, il Tribunale del Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore di queta Corte vertendo la controversia direttamente sul trattamento di pensione.

Il ricorso veniva riassunto nei termini davanti a questo Giudice Unico rappresentando che il ricorrente è portatore, dal 2003, di una sindrome psicotica ingravescente che ne avrebbe determinato, a decorrere dal giugno 2021, una condizione di malattia perdurante che avrebbe determinato la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel ricorso viene descritta e documentata la patologia sofferta dal ricorrente, diagnostica già dal 2004, ed acuitasi a seguito della pandemia da COVID 19.

Per tale notevole aggravamento, la CML di Roma, in data 11.04.2022 riconosceva il soggetto invalido con totale e permanente inabilità

lavorativa 100% con diagnosi di "*Disturbo schizofrenico cronico in terapia farmacologica*".

A sostegno delle contestazioni alla valutazione della Commissione Medica di Verifica di Roma del 29.11.2022, il ricorrente deposita copiosa documentazione sanitaria.

Il ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, previa CTU ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dalla norma, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico dal giorno 14.10.2021, o dal giorno ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 29.07.2024, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte.

A questo riguardo, l'Istituto previdenziale osserva che il ricorrente è stato assunto da Poste Italiane in data 01.12.1997, quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni: si tratterebbe, pertanto, di un rapporto previdenziale meramente privatistico.

Nel merito, osserva che il rapporto di lavoro è stato risolto per infermità in data 16.12.2022 e che il competente organo di valutazione non ha riconosciuto sussistente il requisito della "*assoluta e permanente*

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", condizione diversa e più grave dell'"*inabilità a qualsiasi proficuo lavoro*" di cui all'art. 13 della legge n. 274/1991; per questi motivi, chiede il rigetto del ricorso

Con memoria depositata in data 29.08.2024, si è costituita in giudizio Poste italiane S.p.A. che riconosce la giurisdizione di questa Corte ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva per la totale estraneità di Poste Italiane alla vicenda in esame.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con sentenza-ordinanza n. 546/2024 del 05.12.2024, questo Giudice Unico respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarava l'estromissione dal giudizio di Poste Italiane S.p.A.e, in via istruttoria, disponeva l'acquisizione di un motivato parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, sul seguente quesito: "se il ricorrente, all'atto di presentazione della domanda di pensione di invalidità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (14.11.2021) o alla data della visita collegiale del 29.11.2022, potesse trovarsi "*nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", nei termini richiesti dalla norma, tenuto conto dell'infermità della quale risulta affetto, diagnosticata in "*psicosi schizofrenica cronica in parziale compenso farmacologico*" e come risulta dalla documentazione sanitaria depositata agli atti".

In data 06.02.2026, l'Organo di consulenza depositava il richiesto parere definitivo riconoscendo che il ricorrente "*alla data della visita collegiale del 29.11.2022, tenuto conto dell'infermità dalla quale risulta affetto, si trovava e si trova tuttora nell'assoluta e permanente impossibilità*

di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come risulta dalla documentazione sanitaria depositata agli atti".

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive memorie, concludendo come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscimento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 a seguito dell'accertamento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità, non dipendente da causa di servizio, come richiesto dalla suddetta norma.

2. Infatti, l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 estende ai dipendenti pubblici le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di pensione di inabilità che spetta al lavoratore che si trovi nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità non dipendente da causa di servizio e che sia cessato da ogni impiego, sia pubblico, sia privato.

3. In merito alla sussistenza del requisito medico legale, questo Giudice unico, con la già citata sentenza-ordinanza n. 546/2024, ha richiesto un motivato parere medico-legale alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

4. L'organo di consulenza, con nota prot. n. 7857 del 06.02.2026, si è espresso nel senso della sussistenza del requisito riconoscendo che il

ricorrente "*alla data della visita collegiale del 29.11.2022, tenuto conto dell'infermità dalla quale risulta affetto, si trovava e si trova tuttora nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come risulta dalla documentazione sanitaria depositata agli atti*".

Questo Giudice unico condivide il suddetto parere espresso dal predetto Organo di consulenza che appare correttamente formulato, sufficientemente motivato e supportato dalla documentazione presente in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Per questi motivi, il ricorso è fondato e va accolto riconoscendo il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Infatti, ai fini della decorrenza del diritto, l'art. 8, comma 2, del d. m. 8 maggio 1997, n. 187 ("Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335") stabilisce che "*la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro*".

6. Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione da liquidare secondo il criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso forfetario delle

spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Antonio Talladira, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente Sig. XX alla pensione di inabilità a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro;

- condanna l'INPS al pagamento della prestazione corrente e alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione da liquidare secondo il criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM.

- condanna, altresì, l'INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Antonio Talladira, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 13:01:59
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03